



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. 28 del 23/07/2014

OGGETTO:

---

**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO/S.E. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE**

---

### IL SINDACO

Premesso che:

- in data 20 maggio 2014 è stato notificato a questo Ente atto di appello, dinanzi il Tribunale di Pescara, proposto dal Sig. Scattone Emiliano, rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Fornarola, avverso la sentenza n. 1276/2013 del Giudice di Pace di Pescara, depositata in data 20 novembre 2013, in esito al procedimento avverso il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 000858/11 – 000124/U/11, elevato per violazione dell' articolo 149, commi 1 e 4 del vigente Codice della strada;
  - con nota prot. 18024 del 7 luglio 2014 il Comandante della Polizia Municipale ravvisava l' opportunità di costituirsi in giudizio nell' ambito della controversia di cui all' oggetto;
  - con nota protocollo n. 19023/V/01 del 16 giugno 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, si richiedeva al legale di fiducia dell' Ente, di pattuire il compenso, relativo al contenzioso di cui trattasi, per mezzo di un preventivo di massima, recante l' indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi che presuntivamente potrebbero derivare dall' incarico stesso;
  - con nota del 16 luglio 2014, acquisita al protocollo dell' Ente in data 17 luglio c.a. al n. 19.176 l' Avv. Ciarli Christian Pavone inoltra il preventivo relativo alle presumibili prestazioni da porre in essere relativamente all' attività giudiziale di cui trattasi;
  - con Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è stato emanato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” e che il preventivo di cui trattasi è redatto in applicazione dei predetti parametri minimi;
  - il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare l' art. 50, comma 2, attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell' ente e il comma 10 stabilisce che il Sindaco attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 109 e 110;
  - l' art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;
  - alla luce di quanto sopra, la nomina del legale dell' ente per la costituzione nel presente giudizio è da configurarsi come incarico di collaborazione esterna, per cui la competenza è del sottoscritto in qualità di capo dell' Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 5.7.1999 n. 1164; CdS, Sez. IV, 7.9.2000, n. 4702);
  - la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10787 del 07.06.2004 – TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 745 – TAR Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2001, n. 428 – Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 985);
  - l' art. 21, sesto capoverso, dello Statuto comunale, stabilisce in capo al Sindaco la possibilità di conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione;
  - l' art. 10 comma 1, lettera e) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 30.10.2003, stabilisce che sono del Sindaco le competenze in merito all' attribuzione ed alla definizione degli incarichi di consulenza esterna;
- ATTESO che l' incarico può essere conferito all' Avv. Ciarli Christian Pavone, con studio in Pescara, Viale Vittoria Colonna n. 97, il cui compenso è stato pattuito in €919,25 (comprensivo di R.F., I.V.A. e C.A.P.), oltre accessori di legge, come da nota prot. n. 19176 del 17 luglio 2014;

DECRETA

1. conferire incarico professionale all' Avv. Ciarli Christian Pavone, con studio in Pescara, Via Vittoria Colonna n. 97, per la difesa degli interessi dell' Amministrazione comunale di Città Sant' Angelo nel giudizio d' appello, innanzi il Tribunale di Pescara, proposto dal Sig. Scattone Emiliano, rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Fornarola, avverso la sentenza n. 1276/2013 del Giudice di Pace di Pescara, depositata in data 20 novembre 2013, in esito al procedimento avverso il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 000858/11 – 000124/U/11, elevato per violazione dell' articolo 149, commi 1 e 4 del vigente Codice della strada;
2. demandare ai responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO  
Gabriele Florindi